

CITTA' DI COSENZA IL SINDACO

Visto il comma 5° dell'art. 12 della legge 257/92 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" che impone ai proprietari degli immobili di comunicare all'ASP, la localizzazione dell'amianto floccato o in matrice friabile presente negli edifici e che, l'art. 10 della citata legge prevede al comma 1° l'adozione da parte delle Regioni di piani di protezione dell'ambiente, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto e che tali piani regionali devono prevedere, tra l'altro (comma 2° lettera l), il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali pubblici o d'utilizzazione collettiva e per blocchi d'appartamenti e che, in conformità al comma 1° dell'art 12 della suddetta legge, le Aziende Sanitarie Provinciali effettuino analisi del rivestimento dei suddetti edifici avvalendosi anche del personale degli Uffici Tecnici Erariali (attuale Agenzia del Territorio) e degli Enti Locali;

Visto l'art 12 al comma 1°, del D.P.R. 08.08.94 "Atto d'indirizzo e coordinamento alle regioni per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto", che indica le procedure del censimento mentre al comma 2, dispone che il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, ha carattere obbligatorio e vincolante per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e d'utilizzazione collettiva e per i blocchi d'appartamenti e che al comma 3°, indica gli elementi informativi minimi da indicare, da parte dei proprietari dei suddetti edifici pubblici;

Visto il D.M. Sanità 06/09/1994 recante normative e metodologie tecniche d'applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della citata Legge 27/03/1992 n. 257;

Visto l'art. 15.5.1 dell'allegato "C" alla deliberazione della Giunta Regionale 17.06.2003, n. 454, "Linee guida per la protezione dell'ambiente, decontaminazione – bonifica delle aree interessate, nonché smaltimento dei rifiuti, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, di cui alla delibera di G.R. n. 9352 del 30.12.1996"; e inoltre l'art. 15.8 dell'allegato C suddetto "Censimento degli edifici nei quali sono presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile"

Visto che la parte quarta del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152, impone agli Enti Locali di esercitare i poteri e le funzioni di competenza in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;

Visti gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

Visto il D.M. 471 del 25.10.1999; Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinanti, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni.

Visto il Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 29.07.2004, n. 248;

Considerato che si ritiene necessario è urgente, il completamento del processo conoscitivo sulla diffusione dell'amianto nel territorio comunale, al fine di evitare il disperdimento di fibre nocive per la salute pubblica e che, nessun termine è fissato dalla suddetta norma per la comunicazione posta in capo ai proprietari

ORDINA

A tutti i proprietari d'immobili con coperture in lastre di cemento amianto, a tutti i proprietari di beni immobili nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, nonché ai titolari o legali rappresentanti d'unità produttive o altro, di provvedere ad effettuare il censimento degli stessi.

Presso gli uffici del Settore Ambiente, sito in via degli stadi, e presso l'ufficio Pubbliche Relazioni del Comune, sono disponibili le schede per il censimento dell'amianto di che trattasi.

Le schede, debitamente compilate dal proprietario o dall'amministratore, o dal legale rappresentante dell'immobile, vanno spedite **a mezzo raccomandata** al Comune di Cosenza "Settore Ambiente",

oppure presentate direttamente all'ufficio Archivio o Pubbliche Relazioni entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

In seguito, il Comune trasmetterà all'ASP di Cosenza tutte le schede pervenute, per il prosieguo dell'iter di competenza.

AVVERTE

Che la presentazione della scheda, sostituisce la comunicazione prevista, a carico dei proprietari degli immobili, ai sensi dell' articolo 12 - comma 5° , della Legge 27/03/1992, n. 257, del DPR 08/08/1994 - articolo 12 - comma 2°; per l'inosservanza di tale obbligo, è prevista la sanzione amministrativa da 5 milioni a 10 milioni di Lire, ossia **da 2.582,29 a 5.164,57 Euro**, ai sensi della suddetta Legge 27/03/1992, n. 257 – articolo 15, comma 4.

AVVERTE INOLTRE CHE

Qualora l'amianto presente nell'immobile, sia in condizioni di precario fissaggio, dovranno essere **tempestivamente** adottati, i necessari provvedimenti per giungere a condizioni di stabile fissaggio e che in ogni modo, tutti i proprietari d'immobili in cui è presente amianto, devono provvedere in via **cautelativa**, al fine di eliminare eventuali condizioni di rischio per la salute pubblica, all'attuazione delle azioni e/o interventi di seguito elencati, in linea con i principi dettati dal D.M. 06/09/1994 e precisamente:

- una dettagliata valutazione del rischio sullo stato di conservazione delle parti in amianto;
- le indicazioni sulle azioni che s'intendono adottare ed i relativi tempi;
- il nome della figura designata con computi di controllo e coordinamento delle attività di manutenzione che possono interessare le parti in amianto;
- il programma di manutenzione e controllo dei materiali contenenti amianto di cui al par. 4 del D.M. 06/09/1994.

In particolare la valutazione del rischio di cui sopra, dovrà stabilire se il materiale presente è classificabile come:

- a) integro non suscettibile di danneggiamento;
- b) integro suscettibile di danneggiamento;
- c) danneggiato.

Qualora dalla valutazione di cui sopra emerga che il materiale ricade nel caso a) non occorre attuare nessun intervento, mentre se ricade nel caso b) o c) è necessario un intervento di bonifica, nel rispetto della normativa vigente e previa approvazione del piano di lavoro da parte dell'ASP.

Chiunque, in caso di presenza di manufatti o coperture in cemento-amianto in pessimo stato di conservazione, nel territorio del comune di Cosenza, può presentare segnalazione scritta, al Settore Ambiente, Ufficio Ecologia, Via degli stadi, tel. 0984-813730, al quale possono essere richieste eventuali informazioni, nei giorni feriali, dalle ore 9,00 alle ore 12,30.

La presente ordinanza diventa immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Cosenza, dovrà inoltre, essere affissa presso i luoghi ed esercizi pubblici, divulgata attraverso gli organi di stampa e trasmessa alla ASP e ARPACAL di Cosenza, all'Ufficio Stampa, al Settore Pianificazione e Gestione del Territorio e Polizia Municipale del Comune di Cosenza. Gli operatori della Polizia Municipale e gli altri agenti della forza pubblica sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, lì 14 gennaio 2009

IL SINDACO
Avv. Salvatore Perugini